dossier

3 agosto 2018

Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

(testo approvato dalla Camera)

D.L. 87/2018 - A.S. n. 741

XVIII LEGISLATURA

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Articolo 13
(Società sportive dilettantistiche)

L'**articolo 13 sopprime** le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018, in base alle quali le **attività sportive dilettantistiche** potevano essere esercitate anche da **società** sportive dilettantistiche con scopo di lucro e **abroga le agevolazioni fiscali** a favore delle stesse introdotte dalla medesima legge.
Inoltre, **istituisce un nuovo fondo** destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione.
Infine, ripristina la normativa in materia di **uso e gestione di impianti sportivi** vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, l'articolo in primo luogo sopprime la disciplina introdotta dalla L. 205/2017, che aveva disposto la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche anche con scopo di lucro, prevedendo l'utilizzo della forma societaria (il cui fine era quello di superare la distinzione tra sport dilettantistico e professionistico). Tale intervento, prosegue la relazione, ha però determinato alcune criticità, di fatto impedendo che il disegno di riforma venisse attuato.
Allo stesso tempo, le riforme del cd. terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e dell'impresa sociale (D.Lgs. 112/2017) hanno indotto una riconsiderazione del fenomeno in esame, in ragione della possibilità, per gli enti individuati dalle richiamate discipline, di organizzare o gestire anche attività sportive dilettantistiche.
A ciò si aggiunge, sempre secondo la relazione, che le previsioni inerenti le società dilettantistiche lucrative sono state affiancate da disposizioni agevolative in materia di IRES e parziale decontribuzione previdenziale, che, insieme alla possibilità di utilizzare collaborazioni coordinate e continuative, rappresentava un'incongruenza del sistema.

Sono in primi luogo **abrogati** i **commi da 353 a 355** della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), i quali dispongono che le attività del settore sportivo dilettantistico possano essere esercitate con **scopo di lucro** in forma societaria e attribuiscono **agevolazioni fiscali** a favore delle stesse società.
In dettaglio, il **comma 353** prevede che le **attività sportive dilettantistiche** possono essere **esercitate con scopo di lucro** in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.
Le forme societarie contemplate dal titolo quinto del libro quinto del codice civile sono: la società semplice che non può avere per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata.
Il **comma 354** vincola lo **statuto** delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro ad avere un **contenuto prestabilito**. In particolare, lo statuto deve contenere: a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura "società sportiva dilettantistica lucrativa"; b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima

carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina; d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), **ovvero** in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
Il **comma 355** stabilisce che per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l'imposta sul reddito delle società **(IRES) è ridotta alla metà**. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti *de minimis*.
In deroga allo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) **l'abrogazione del comma 355** decorre dal periodo d'imposta in corso al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

I successivi **commi 2, 3 e 4** recano interventi di coordinamento in relazione a quanto disposto dal comma 1.

Il **comma 2** sopprime il riferimento alle società sportive dilettantistiche tra le fattispecie individuate dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, per le quali non trova applicazione la presunzione di lavoro subordinato per i contratti di collaborazione posti in essere.
Con tale soppressione, quindi, le società sportive dilettantistiche lucrative devono ricondurre alla tipologia di lavoro subordinato "i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".
Si segnala che l'articolo 1, comma 356, della L. 205/2017, non abrogato dal provvedimento in oggetto, dispone (modificando l'articolo 2, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 81/2015) che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, resi, a fini istituzionali, con società sportive dilettantistiche, siano ammessi anche per le società aventi scopo di lucro, secondo la categoria introdotta dai commi 353 e ss (abrogati dal presente provvedimento), sostanzialmente permettendo la stipula di contratti di lavoro diversi dalla tipologia del lavoro subordinato. Si valuti l'opportunità di abrogare esplicitamente anche il richiamato comma 356.

L'articolo 2, comma 1, del richiamato D.Lgs. 81 ha stabilito che dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Tale disposizione non trova applicazione, ai sensi del successivo comma 2, con riferimento a specifiche fattispecie di co.co.co., tra

le quali rientrano (lettera d)) anche alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della L. 289/2002, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative.

Il **comma 3 elimina l'aliquota agevolata al 10 per cento** per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.
L'agevolazione era stata introdotta dal **comma 357** della legge di bilancio 2018 a decorrere dal 1° gennaio 2019, attraverso l'inserimento di un nuovo numero 123-quater alla tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA).

Al riguardo si ricorda che l'**organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche** rientra tra le **attività di interesse generale** che gli **enti del Terzo settore** - come definiti dal Codice del terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017 – possono svolgere per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 5, comma 1, lettera u), del Codice).
A tali enti si applica il **regime fiscale degli enti del Terzo settore** previsto dal **Titolo X** del Codice (artt. 79-89). Esso si compone di 4 Capi. Il Capo I (artt. 79-83) reca la definizione delle attività di natura non commerciale; disciplina il regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale, basato sui coefficienti di redditività; prevede un credito d'imposta (*social bonus*) per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali; reca specifiche agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali; introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali. Il Capo II (artt. 84-86) detta disposizioni sulle **organizzazioni di volontariato** e sulle **associazioni di promozione sociale**. Sostanzialmente il capo in esame: elenca una serie di attività che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate non commerciali se svolte dalle organizzazioni di volontariato senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; disciplina il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le previgenti norme, con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione; prevede per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d'imposta precedente. Il Capo III (art. 87) introduce una disciplina specifica relativa agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per le attività degli enti del Terzo settore. Il Capo IV (artt. 88-89) detta le disposizioni transitorie e finali, disciplinando alcune

agevolazioni fiscali e molteplici previsioni di coordinamento, ai fini della 'intersezione' della disciplina del codice del Terzo settore con la normativa vigente.

Viene inoltre disposta l'**abrogazione dei commi da 358 a 360** dell'articolo 1 della L. 205/2017 concernenti la **disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa** stipulati dalle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro.
In particolare, è abrogato il comma 359 ai sensi del quale i compensi derivanti dai richiamati contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono considerati - sotto il profilo fiscale - redditi diversi se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I. ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.

Il **comma 4** ripristina la normativa in materia di **uso e gestione di impianti sportivi** vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018.
In particolare, **novella** l'**art. 90, co. 24-26, della L. 289/2002**, modificato da ultimo dall'art. 1, co. 361, della L. 205/2017, che aveva individuato, relativamente all'uso e alla gestione di impianti sportivi, le **società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro,** nonché le **associazioni sportive dilettantistiche**, quali interlocutori privilegiati degli enti territoriali.
Tali modifiche sono, in parte, conseguenza dell'abrogazione del **co. 353** dello stesso art. 1 della L. 205/2017, disposta dal co. 1 dell'articolo in commento, che aveva introdotto la possibilità di esercizio delle attività sportive da parte di **società sportive dilettantistiche con scopo di lucro**.

Infatti, a seguito delle modifiche introdotte:

- l'art. 90, co. 24, della L. 289/2002 dispone che l'**uso** degli **impianti sportivi** in esercizio da parte degli enti territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere **garantito**, sulla base di criteri obiettivi, **a tutte le società e associazioni sportive** (dilettantistiche e non).

  Viene dunque meno la previsione che garantiva l'**uso in via preferenziale** alle **associazioni sportive dilettantistiche** (oltre che alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ora non più presenti nell'ordinamento a causa dell'abrogazione del co. 353);
- l'art. 90, co. 26, della L. 289/2002 prevede che le palestre, le aree di gioco e gli **impianti sportivi scolastici** (compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari) devono essere posti a disposizione (esclusivamente) di **società e associazioni sportive dilettantistiche** aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

  Viene dunque meno la previsione secondo cui gli stessi impianti, posti a disposizione in via preferenziale delle associazioni sportive dilettantistiche (e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti,

potevano (evidentemente) essere messi a disposizione (seppur in subordine) anche di tutte le società e associazioni sportive non dilettantistiche (sempre aventi sede nel medesimo comune o in comuni confinanti).

È da considerarsi, invece, diretta conseguenza dell'abrogazione del co. 353 dell'art. 1 della L. 205/2017, la previsione secondo cui – a seguito delle modifiche introdotte dal co. 4 – la **gestione** degli **impianti sportivi**, nei casi in cui l'ente territoriale non intenda provvedervi direttamente, è affidata **in via preferenziale** a **società ed associazioni sportive dilettantistiche**, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali (art. 90, co. 25, della L. 289/2002). Infatti, rispetto alla normativa previgente, si elimina unicamente la possibilità di affidare la gestione degli impianti sportivi, nell'ambito delle società sportive dilettantistiche, solo a quelle senza scopo di lucro.
Al riguardo, si ricorda, peraltro, che, con delibera 1300 del 14 dicembre 2016, l'Autorità nazionale anticorruzione aveva fatto presente che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la "gestione degli impianti sportivi" tra gli appalti di servizi, doveva ritenersi superata e non più applicabile la previsione di cui all'art. 90, co. 25 della L. 289/2002, dettata in un differente contesto normativo.

Il **comma 5** prevede la costituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un **Fondo** da destinare a interventi in favore delle **società sportive dilettantistiche** con una dotazione di **3,4 milioni di euro nel 2018**, di **11,5 milioni** di euro nell'anno **2019**, di **9,8 milioni** di euro nell'anno **2020**, di **10,2 milioni** nell'anno **2021**, di **10,3 milioni** nell'anno **2022**, di **5,6 milioni** nell'anno **2023** e di **5,2 milioni** annui a decorrere **dall'anno 2024**. Ai fini della gestione delle risorse, la norma ne prevede il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con assegnazione all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Alla **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo si provvede a valere sulle maggiori entrate e minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti **commi da 1 a 3**, che recano modifiche alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché la **soppressione** di alcune **misure agevolative,** di ordine **fiscale e contributivo,** a **favore delle medesime associazioni**, recentemente introdotte con la legge di bilancio per il 2018.

In particolare - come anche indicato nella Relazione tecnica – i mezzi di copertura finanziaria discendono dalla **soppressione** dei alcuni commi dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, disposta dal comma 1, che recano le seguenti agevolazioni:

- la **riduzione alla metà** dell'aliquota **IRES** applicata alle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni (comma 355);

- l'applicazione dell'aliquota **IVA ridotta** al 10% in favore di chi pratica attività sportiva in impianti gestiti da società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni (comma 358);
- una **agevolazione contributiva** per i **collaboratori coordinati e continuativi** che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni (comma 360).

La tabella che segue - tratta dalla Relazione tecnica al decreto-legge in esame - riporta gli **effetti stimati**, in termini di maggiori entrate e di minori spese, derivanti dalla soppressione delle norme suddette, in **coerenza** con quanto già indicato nella **Relazione tecnica alla legge n. 205/2017** che ha introdotto tali misure:

(Milioni di euro)

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
comma 355	-	4,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
comma 357	1,4	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
comma 360	2,0	4,5	4,6	5	5,1	0,4	0
Totale	**3,4**	**11,5**	**9,8**	**10,2**	**10,3**	**5,6**	**5,2**